



Oggetto: **Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. - Adozione misure strutturali.**

AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA

Premesso che:

- Con nota prot. n. 30410/A1602A del 22/12/17, pervenuta il 28/12/2017, la direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha comunicato che sono state adottate le prime misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino Padano;
- In data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.
- Il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017.
- Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.
- La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

AVVISO

Si comunica che sono state adottate le **ORDINANZE n. 134/2018 e n. 10/2018** che prevedono:

- 1) In attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, **nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno ed il 31 marzo dell'anno successivo, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo.**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Articolo 182 - Smaltimento dei rifiuti

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne per i seguenti motivi:

- In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico –Scientifici della Regione Piemonte;
- In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

- 2) **L'obbligo di utilizzare, a partire dal 1° ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.**

In caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267 del 2000.

IL SINDACO
DOTT. BERETTA GIAN PAOLO